

# *Senza contributi il servizio vale*

**DI FRANCESCA DE NARDI**

Graduatoria permanente per il personale docente della scuola materna. Non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un'insegnante quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio.

Questo è quanto ha deciso il Tar Catania, sezione III, con la sentenza n. 516/2005. Nel caso in esame un'insegnante della scuola materna aveva chiesto l'annullamento di una graduatoria permanente in quanto il servizio prestato dalla ricorrente, sia anteriormente sia successivamente al riconoscimento della parità scolastica in favore della scuola dove lavorava, non era stato coperto dai necessari contributi assistenziali e previdenziali. La sua attività lavorativa, pertanto, non era stata ritenuta valutabile come servizio prestato. La mancata copertura

assicurativa, però, era attribuibile esclusivamente al comportamento illecito del datore di lavoro visto che la lavoratrice si era attivata per far valere la coercibilità dell'obbligo assicurativo previdenziale e, con ordinanza, il tribunale di Messina aveva ordinato all'istituto di provvedere al versamento dei contributi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia accoglie il ricorso. Il collegio, infatti, ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale docente, disconosca il periodo di servizio svolto dall'insegnante sul presupposto del mancato versamento dei contributi previdenziali. La disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui «non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. (riproduzione riservata)